



## **Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione**

### **Indice**

#### **Corte di giustizia UE**

1. Corte di giustizia UE, sez. IX, 26 novembre 2020, C – 835/19, non contrasta con la disciplina europea la normativa italiana che fa divieto di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale;

#### **Corte costituzionale**

2. Corte costituzionale, 18 dicembre 2020 n. 270, sui vincoli espropriativi previsti da una legge della Regione Lombardia;

#### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali**

3. Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8166, sull'ammissibilità delle visite domiciliari dei medici di medicina generale ai pazienti Covid;
4. Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2020, n. 8112, sull'interruzione del processo per fallimento della società ricorrente;
5. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8100, sulla giurisdizione del g.a. in relazione alla clausola penale nelle concessioni di beni pubblici;
6. Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8032, sull'annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale del titolo edilizio in sanatoria;
7. C.g.a., sez. giur., 15 dicembre 2020, n. 1136, all'Adunanza plenaria alcune questioni legate alla responsabilità della P.A. per inerzia o ritardo in caso di sopravvenienza normativa che impedisce al privato di realizzare il progetto al quale l'istanza era preordinata;
8. Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2020, n. 7972, sul controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., sui poteri impliciti, sul contraddittorio procedimentale e sull'art. 21 *octies* l. n. 241 del 1990;

9. **Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2020, n. 7964**, alla Corte di giustizia UE alcune questioni su componenti di ricambio, oggetto dell'appalto di fornitura, realizzate da fabbricante diverso dal costruttore dell'autobus destinato al servizio pubblico;
10. **T.a.r. per la Lombardia, Milano, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 2491**, in tema di pianificazione urbanistica;
11. **T.a.r. per la Calabria, sez. st. Reggio Calabria, 11 dicembre 2020, n. 732**, alla Corte costituzionale l'assenza di deroghe all'adozione della interdittiva antimafia per mancanza di mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

### **Consiglio di Stato- Pareri**

12. **Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 18 dicembre 2020, n. 2061**, parere sullo schema di regolamento concernente il credito d'imposta per investimenti in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
13. **Cons. Stato, sez. cons. per gli atti normativi, 17 dicembre 2020, n. 2053**, parere sullo schema di regolamento sull'utilizzo della carta elettronica per i "consumi" in cultura.

## **Corte di giustizia dell'Unione Europea**

**(1)**

**La Corte precisa che non contrasta con la disciplina europea la normativa italiana che fa divieto di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale.**

**[Corte di giustizia UE, sezione IX, ordinanza 26 novembre 2020, C – 835/19 - Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta – Ativa SpA contro Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)**

L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o

in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all'articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

La Corte di giustizia ha chiarito che il settore delle concessioni autostradali è stato aperto alla concorrenza solo recentemente e in tale quadro, il legislatore italiano ha optato per un sistema di gara pubblico, vietando l'alternativa costituita dall'aggiudicazione di tali concessioni mediante finanza di progetto, al fine di evitare di riconoscere un qualsivoglia vantaggio, anche solo di fatto, ai concessionari uscenti.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

## **Corte costituzionale**

(2)

**La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 in tema di vincoli preordinati all'esproprio.**

**[Corte costituzionale, sentenza 18 dicembre 2020 n. 270 – Pres. Coraggio, Red. Zannò](#)**

E' incostituzionale l'art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), a cura del consigliere Giulia Ferrari.**

**(3)**

**La III sezione si pronuncia sull'ammissibilità delle visite domiciliari dei medici di medicina generale ai pazienti Covid.**

**[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 18 dicembre 2020, n. 8166 – Pres. Corradino, Est. Veltri](#)**

La III sezione ha evidenziato che le norme emergenziali, anche di carattere organizzativo, sono sempre norme speciali e derogatorie che si innestano in un contesto noto e presupposto dal legislatore, in modo da modellare l'assetto organizzativo ordinario e renderlo maggiormente idoneo a fronteggiare l'emergenza. E' chiaro, dal punto di vista della tecnica legislativa, che per raggiungere tale finalità non occorre confermare espressamente l'ultravigenza di tutte le norme organizzative ordinarie pregresse, vigendo il generale criterio esegetico secondo il quale continua ad applicarsi ciò che non è espressamente derogato dalla norma emergenziale; così come è chiaro, dal punto di vista della scienza delle organizzazioni complesse, che un legislatore che voglia affrontare con la massima rapidità ed efficienza, senza lacune e soluzioni di continuità, una situazione emergenziale, non potrebbe giammai privarsi di un modello organizzativo già funzionante e testato, in favore di un modello interamente nuovo e sostitutivo, la cui concreta implementazione, tra l'altro, è rimessa all'iniziativa di ulteriori soggetti istituzionali e al reperimento di risorse

umane e strumentali. Il principio della *tabula rasa* dell'organizzazione pregressa costituirebbe, in situazione emergenziale, un salto nel vuoto. Il senso della disposizione emergenziale (d.l. n. 18 del 2020) è quello di alleggerire i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, dal "carico" derivante dall'esplosione pandemica, affiancando loro una struttura capace di intervenire a domicilio del paziente, a richiesta dei primi, ove questi, attanagliati da un fase di così diffusa morbilità e astretti dalle intuibili limitazioni temporali e fisiche, o anche legate all'indisponibilità temporanea di presidi efficaci, non possano recarsi al domicilio del paziente, o ritengano, in scienza e coscienza, nell'ambito della propria autonoma e libera valutazione medica, che sia necessaria o preferibile l'intervento della struttura di supporto.

Nessuna deroga ai LEA, quindi, ma garanzia della loro effettività attraverso un supporto straordinario e temporaneo – gli USCAR - destinato ad operare in sinergia e nel rispetto delle competenze e prerogative dei medici di medicina generale e degli altri medici indicati.

Ne consegue che non sussistono preclusioni per i medici di medicina generale ad effettuare visite domiciliari ai pazienti Covid in quarantena domiciliare.

(4)

**La IV sezione si pronuncia sull'interruzione del giudizio in caso di fallimento della società ricorrente.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 dicembre 2020, n. 8112, Pres. Poli, Est. Caponigro](#)**

La IV sezione ha chiarito che l'atto di riassunzione ex art. 80 c.p.a. non può essere qualificato come comprensivo di un atto di opposizione al collegio avverso il decreto di estinzione del giudizio, in quanto lo stesso non rappresenta un mezzo di impugnazione, sicché non può applicarsi alla fattispecie la norma di cui all'art. 32, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi essenziali e secondo cui,

sussistendone i presupposti, il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

Infatti, l'atto di riassunzione, in ragione della sua natura, e in ossequio al principio di tipicità dei mezzi di gravame, neanche astrattamente può essere qualificato come comprensivo di un mezzo di impugnazione e, non contenendo alcun tipo di censura avverso il decreto di estinzione del giudizio, non è idoneo a radicare uno specifico contraddittorio con le controparti sulla conformità o meno a legge del decreto presidenziale di estinzione, con conseguente *vulnus* al diritto di difesa delle stesse controparti.

In caso di fallimento nel corso del giudizio, ciò che rileva ai fini del computo del termine per la riassunzione non è la conoscenza legale acquisita dall'originario ricorrente, ma piuttosto la conoscenza legale acquisita dal Fallimento, nella persona del curatore che si realizza, però, per il tramite della dichiarazione resa in udienza dal difensore della società fallita posto che quest'ultimo, in virtù dell'originario mandato, è tenuto ad informare la curatela fallimentare.

E' da escludere che la data dell'evento interruttivo, ai fini della prosecuzione o riassunzione del giudizio, possa coincidere *sic et simpliciter* con quella in cui il giudice dichiara l'interruzione del processo, attesa la natura puramente dichiarativa di tale decisione che, come tale, è insuscettibile di appello.

(5)

**La V sezione si pronuncia sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulla penale per inadempimento agli obblighi derivanti da una concessione di beni pubblici.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 dicembre 2020, n. 8100 – Pres. Caringella, Est. Franconiero](#)**

La V sezione ha evidenziato che il riparto di giurisdizione, come delineato dall'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., esprime la concezione, tuttora valida, secondo cui la concessione di beni pubblici è un istituto in cui è immanente l'interesse dell'amministrazione ad un corretto utilizzo e gestione del bene

affidato in uso speciale al privato concessionario. In ragione di ciò è innanzitutto nel potere unilaterale di affidamento dell'uso del bene pubblico spettante all'amministrazione che va individuata la genesi della concessione, con regolamentazione dei profili di carattere patrimoniale, in funzione accessiva del presupposto provvedimento di concessione, mediante lo strumento contrattuale. Quest'ultimo è dunque dipendente sul piano logico-giuridico all'atto autoritativo di concessione. In secondo luogo, anche nel corso del rapporto concessorio all'amministrazione stessa sono riservati i poteri autoritativi necessari ad assicurare che la gestione privata del bene rimanga coerente con il superiore interesse pubblico ed a ricondurla ad esso ogniqualvolta se ne sia verificata una deviazione, sino al punto di porre termine all'uso speciale e così riacquisire il bene alla sfera pubblica. Alla posizione di supremazia così mantenuta dall'amministrazione fa riscontro la soggezione del privato concessionario, al quale è riconosciuto l'interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla prima. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'applicazione di una penale contrattuale inflitta per inadempimento agli obblighi derivanti da una concessione.

L'adempimento della concessione è irriducibile agli aspetti di carattere meramente patrimoniale che fondano la giurisdizione ordinaria della materia. La corretta esecuzione del rapporto concessorio non è infatti indifferente rispetto alle ragioni di interesse pubblico che hanno a suo tempo indotto l'amministrazione ad affidare in uso speciale il bene pubblico, ma ne costituisce al contrario l'essenza sul piano causale. I rimedi spettanti all'autorità concedente per reagire all'inadempimento del privato concessionario non possono conseguentemente essere assimilabili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comune. Anche quando l'amministrazione intenda porre termine al rapporto concessorio o consideri opportuno proseguirlo, a fronte di inadempimenti del concessionario non ritenuti gravi, sono comunque ravvisabili i tipici caratteri della discrezionalità amministrativa orientata al pubblico interesse connesso alla gestione del bene affidato in concessione.

*A fortiori* deve quindi ritenersi che nella concessione di beni pubblici, in cui gli interessi di carattere generale connessi all'uso del bene contraddistinguono il rapporto nel corso della sua durata, con il corollario processuale della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'eccezione delle controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi, ogni atto dell'amministrazione che

non possa essere ricondotto a quest'ultimo ambito vada ascritto alla cognizione del giudice amministrativo. Ad esso sono dunque devolute le controversie in cui vi sia contestazione sull'esatto adempimento della concessione.

Ne deriva che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'applicazione di una penale contrattuale inflitta per inadempimento agli obblighi derivanti da una concessione.

(6)

**La II Sezione si pronuncia sull'annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale del titolo edilizio in sanatoria.**

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 15 dicembre 2020, n. 8032 – Pres. Deodato, Est. Manzione](#)

L'annullamento, in via di autotutela o giurisdizionale, del titolo edilizio, può sfociare nella sanatoria di cui all'art. 38, d.P.R. n. 380 del 2001, solo ove non sia stato possibile convalidarlo e non si possa effettuare la demolizione dell'opera; l'illiceità, pertanto, sopravviene non tanto all'avvenuta realizzazione dell'intervento, come nell'abuso edilizio "tradizionale", ma alla caducazione del titolo che lo ha consentito; l'istituto in questione non può trovare tuttavia applicazione in caso di utilizzo improprio della d.i.a. (oggi s.c.i.a.) in luogo del permesso di costruire, laddove la tipologia dell'intervento imponeva l'ottenimento di un provvedimento espresso; diversamente opinando ne verrebbe indebitamente ampliato l'ambito di operatività circoscritto ai soli casi di vizi procedurali; la sanatoria, cioè, conseguirebbe non alla valutata impossibilità della convalida del titolo viziato, ma alla "conversione" di quello originariamente utilizzato nell'altro effettivamente necessario, sostituendosi l'Amministrazione al privato nella ricostruzione della sussistenza dei requisiti di assentibilità dell'opera.

La decisione dell'Amministrazione di non demolire il manufatto rimasto abusivo perché non è stata possibile la convalida del titolo edilizio



preesistente, deve essere supportata in ogni passaggio logico da “motivata valutazione”, non essendo sufficiente fare riferimento alla impossibilità di provvedere senza pregiudizio per la parte conforme della stessa; convalida, demolizione o “fiscalizzazione” costituiscono infatti i tre possibili sbocchi del *climax* ascendente valutativo rimesso all’Amministrazione precedente, purché a monte il titolo edilizio annullato o annullabile sia affetto da un mero vizio “delle procedure amministrative”; ciò implica un’analisi comparativa degli interessi in gioco che di regola assorbe tale valutata impossibilità, ma non si esaurisce necessariamente nella stessa; essa, infatti, si pone a monte della decisione di “sanare” l’abuso, e non nella mera fase esecutiva dell’ingiunzione a demolire già disposta, siccome invece previsto dall’art. 34 del d.P.R. n. 327 del 2001 per le ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio.

(7)

**Il C.g.a. rimette all’Adunanza plenaria alcune questioni legate alla responsabilità della P.A. per inerzia o ritardo in caso di sopravvenienza normativa che impedisce al privato di realizzare il progetto al quale l’istanza era preordinata.**

**[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza non definitiva 15 dicembre 2020, n. 1136 – Pres. Taormina, Est. Molinaro](#)**

Devono essere rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni: a) se si configuri o meno una interruzione del nesso di causalità della fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c. di tipo omissivo se, successivamente all’inerzia dell’Amministrazione su istanza pretensiva del privato, di per sé foriera di ledere il solo bene tempo, si verifichi una sopravvenienza normativa che, impedendo al privato di realizzare il progetto al quale l’istanza era preordinata, determini la lesione dell’aspettativa sostanziale sottesa alla domanda presentata all’Amministrazione, che sarebbe stata comunque soddisfatta, nonostante l’intervenuta nuova disciplina, se l’Amministrazione avesse ottemperato per tempo; b) se il paradigma normativo cui ancorare la responsabilità dell’Amministrazione da provvedimento (ovvero da inerzia e/o ritardo) sia

costituito dalla responsabilità contrattuale piuttosto che da quella aquiliana; c) in caso di risposta al quesito sub b) nel senso della natura contrattuale della responsabilità, se la sopravvenienza normativa occorsa intervenga, all'interno della fattispecie risarcitoria, in punto di quantificazione del danno (art. 1223 c.c.) o di prevedibilità del medesimo (art. 1225 c.c.); d) in caso di risposta al quesito sub b) nel senso della natura contrattuale della responsabilità, se deve o meno essere riconosciuta la responsabilità dell'Amministrazione per il danno da mancata vendita dell'energia nei termini, anche probatori, sopra illustrati; e) in via subordinata, in caso di risposta al quesito sub b) nel senso della natura extracontrattuale della responsabilità, se in ipotesi di responsabilità colposa da lesione dell'interesse legittimo pretensivo integrata nel paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c. la Pubblica amministrazione sia tenuta o meno a rispondere anche dei danni derivanti dalla preclusione al soddisfacimento del detto interesse a cagione dell'evento - per essa imprevedibile - rappresentato dalla sopravvenienza normativa primaria preclusiva e, in ipotesi di positiva risposta al detto quesito, se tale risposta non renda non manifestamente infondato un dubbio di compatibilità di tale ricostruzione con il precetto di cui all'art. 81, comma 3, Cost.; f) sempre in via subordinata, in caso di risposta al quesito sub b) nel senso della natura extracontrattuale della responsabilità se debba o meno essere riconosciuta, nel caso all'esame del C.g.a., la responsabilità della Regione per il danno da mancata vendita dell'energia nei termini, anche probatori, sopra illustrati.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

**(8)**

**La VI Sezione si pronuncia sulla delibera Consob che ha qualificato il rapporto partecipativo di Vivendi S.A. in Telecom Italia s.p.a. in termini di controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., sui poteri impliciti, sul contraddittorio procedimentale e sull'applicazione dell'art. 21 *octies* l. n. 241 del 1990.**

**[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 dicembre 2020, n. 7972 – Pres. Santoro, Est. Lopilato](#)**

E' illegittima la deliberazione con la quale Consob ha qualificato il rapporto partecipativo di Vivendi S.A. in Telecom Italia s.p.a. in termini di controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. adottata, con riguardo alla partecipazione procedimentale di Telecom e Vivendi, senza dare formale avvio a un procedimento specificamente finalizzato all'esercizio della funzione di regolazione dichiarativa del rapporto controverso per assicurare l'esercizio dei diritti di partecipazione.

La Sezione ha accolto l'appello proposto da Telecom s.p.a. e Vivendi nei confronti della sentenza del Tar Lazio del 17 aprile 2019, n. 4990 ed ha annullato, in riforma della citata sentenza, la deliberazione 13 settembre 2017, n. 196341, con la quale Consob aveva qualificato il rapporto partecipativo di Vivendi S.A. in Telecom Italia s.p.a. in termini di controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nonché della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Consob adottato con delibera 12 marzo 2010, n. 17221.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che la Consob ha poteri di regolazione dichiarativa finalizzati ad eliminare incertezze giuridiche in ordine alle situazioni di controllo societario nel settore delle comunicazioni, implicitamente previsti dall'impianto normativo, ha ritenuto che la Consob non avesse rispettato le regole del contraddittorio procedimentale, particolarmente importanti e rilevanti – a giudizio della Sezione – quando vengono esercitati poteri cd "impliciti". In particolare, nella sentenza si è affermato che Consob avrebbe dovuto, con riguardo alla consultazione pubblica, "prevedere il coinvolgimento degli organismi rappresentativi soltanto relativamente agli aspetti di regolazione che attengono alla interpretazione della nozione di controllo societario in quanto essa è idonea a fornire indirizzi generali agli operatori economici del mercato finanziario"; con riguardo alla partecipazione procedimentale di Telecom e Vivendi "dare formale avvio a un procedimento specificamente finalizzato all'esercizio della funzione di regolazione dichiarativa del rapporto controverso per assicurare l'esercizio dei diritti di partecipazione".

Si tratta di un coinvolgimento delle parti necessario per garantire un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva che, nella specie, dovendo colmare le lacune sostanziali della legge, assume valenza ancora più accentuata.

La non necessità della partecipazione non potrebbe desumersi, come rilevato dal primo giudice, dall'applicazione dell'art. 21-*octies*, l. n. 241 del 1990, il quale dispone che «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto esercitato».

Si tratta di una norma che ha previsto in generale una "dequotazione della legalità procedimentale" ma, come esposto, in questo caso, si deve realizzare un rafforzamento di tale legalità per compensare la "dequotazione della legalità sostanziale". L'attribuzione, nella fattispecie in esame, di un fondamento costituzionale al diritto di partecipazione impone di interpretare l'art. 21-*octies* nel senso che esso non possa trovare applicazione. Anche a volere prescindere dall'effettivo perimetro applicativo di tale norma, in ogni caso, è la stessa natura del potere esercitato che impedisce di svolgere un giudizio prognostico favorevole alla pubblica amministrazione in ordine alla irrilevanza di una eventuale partecipazione. Vengono, infatti, in rilievo ampi profili decisorii di contenuto giuridico che implicano valutazioni le quali rinvergono proprio nel procedimento la loro sede naturale.

### (9)

**La V Sezione rimette alla Corte di giustizia UE alcune questioni su componenti di ricambio, oggetto dell'appalto di fornitura, realizzate da fabbricante diverso dal costruttore dell'autobus destinato al servizio pubblico.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 14 dicembre 2020, n. 7964 – Pres. Caringella, Est. Rotondano](#)**

Devono essere rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni: a) se sia conforme al diritto europeo - e, in particolare, alle previsioni della direttiva 2007/46/CE (di cui agli artt. 10, 19 e 28 della detta direttiva comunitaria), nonché ai principi di parità di trattamento ed imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - che, con specifico riferimento alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito alla stazione appaltante di accettare componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo, realizzate da un fabbricante diverso dal

costruttore del veicolo, quindi non omologate unitamente al veicolo, rientranti in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell'allegato IV della su indicata direttiva (Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli) ed offerte in gara senza il corredo del certificato di omologazione e senza alcuna notizia sull'effettiva omologazione ed anzi sul presupposto che l'omologazione non sarebbe necessaria, risultando sufficiente solo una dichiarazione di equivalenza all'originale omologato resa dall'offerente; b) se sia conforme al diritto europeo - e, in particolare, all'art. 3, punto 27, della direttiva 2007/46/CE - che, in relazione alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito al singolo concorrente di autoqualificarsi come "costruttore" di una determinata componente di ricambio non originale destinata ad un determinato veicolo, in particolare ove rientrante in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell'allegato IV (Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli) della direttiva 2007/46/CE, ovvero se detto concorrente debba invece provare - per ciascuno delle componenti di ricambio così offerte e per attestarne l'equivalenza alle specifiche tecniche di gara - di essere il soggetto responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione nonché della conformità della produzione e relativo livello qualitativo e di realizzare direttamente almeno alcune delle fasi di costruzione del componente soggetto all'omologazione, chiarendo altresì, in caso affermativo, con quali mezzi debba essere fornita detta prova.

**Si veda in termini Cons. Stato, sez. V, ord., 14 dicembre 2020, n. 7965.**

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

**(10)**

**Il T.a.r. si pronuncia su diverse questioni relative alla pianificazione urbanistica.**

**[T.a.r. per la Lombardia, Milano, sezione II, sentenza 14 dicembre 2020, n. 2491, Pres. Caso, Est. Cordì](#)**

Il T.a.r., ha chiarito la verifica del requisito della legittimazione ad agire deve procedere non secondo una valutazione sostanziale (ed anticipatoria del merito), ma adoperando quelle coordinate processualcivistiche il cui trapianto nel terreno del processo amministrativo si giustifica in considerazione non solo del carattere soggettivo del giudizio ma di quel principio di atipicità di cui uno dei corollari è fornito proprio dalla diversa configurazione della nozione di legittimazione a ricorrere. Il controllo su tale condizione deve effettuarsi, quindi, in astratto e seguendo quanto afferma l'attore nella domanda, e con riguardo esclusivo alle affermazioni enunciate, non già alla loro fondatezza in fatto o alla loro veridicità.

Il T.a.r. si è poi pronunciato su diverse questioni in tema di pianificazione urbanistica, confermando che la giurisprudenza consente il controllo giurisdizionale dell'operato dell'Amministrazione avendo riguardo, *ex aliis*, alla coerenza della disciplina con gli "scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio", alla ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte, e, in ultimo (seppur costituisca, invero, il *primum movens* di ogni valutazione discrezionale), alla corretta disamina e verifica della situazione di fatto correlata alle esigenze che l'Amministrazione intende perseguire.

### (11)

**Il T.a.r. rimette alla Corte costituzionale la disciplina dell'interdittiva antimafia che non prevede deroghe all'adozione della misura interdittiva nel caso vengano a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.**

**[T.a.r. per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 732 - Pres. Criscenti, Est. Scianna](#)**

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 3, comma 2, 4 e 24 Cost., in quanto: l'impossibilità per il Prefetto, deputato ad emanare il provvedimento interdittivo, di esercitare i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono

essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia), concretizza una irragionevole violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost.; gli effetti derivanti dall'adozione di un'informativa interdittiva incidono, violando l'art. 4 Cost., in maniera pervasiva sull'attività svolta dai soggetti che ne sono colpiti, inibiti non solo ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione ma anche ad attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica amministrazione; precludere ai destinatari di detto provvedimento la possibilità di sottoporre all'autorità prefettizia le possibili conseguenze di esso, in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia, violerebbe, appunto, l'art. 4 Cost.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

## Consiglio di Stato- Pareri

(12)

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento concernente il credito d'imposta per gli investimenti in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.**

**[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 18 dicembre 2020, n. 2061 - Pres. Volpe, Est. Aquilanti](#)**

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 81, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che reca le disposizioni applicative necessarie all'erogazione del contributo - riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe o di società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al

registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, sotto forma di credito di imposta - finalizzato, entro il limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro a sostenere gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di organizzazioni sportive, effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

**(13)**

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento sull'utilizzo della Carta elettronica per i "consumi" in cultura, segnalando la necessità del monitoraggio.**

**[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 17 dicembre 2020, n. 2053 - Pres. Volpe, Est. Quadri](#)**

Il Regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che modifica il decreto 24 dicembre 2019, n. 177, che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'art. 1, comma 604, l. 30 dicembre 2018, n. 145, deve essere accompagnato da un monitoraggio ed una verifica degli effetti che tale misura ha avuto sull'incremento dei "consumi" in cultura di tale platea di giovani; in base al monitoraggio effettuato, codesta amministrazione dovrà quindi fornire dati sull'incidenza percentuale degli operatori che si sono accreditati sulla piattaforma, distribuiti nei diversi settori coinvolti dalla misura, sulle diverse categorie di prodotti culturali acquistati e sull'entità dell'incremento dei relativi consumi in confronto agli anni precedenti l'introduzione del *bonus*, nonché sull'esaurimento o meno delle risorse finanziarie.

**Il servizio di Newsletter verrà sospeso per le festività natalizie e riprenderà dal 4 gennaio 2021.**